

VERBALE DI ACCORDO

- Premesso che in data 01.02.2001, tra le organizzazioni datoriali ASSOPORTI – ASSOLOGISTICA – FISE UNIPORT e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL / FIT-CISL / UILTRASPORTI, è stato stipulato il C.C.N.L. unico di riferimento dei porti;
- premesso che in data 18 aprile 2001 si è pervenuti al licenziamento del testo definitivo di predetto C.C.N.L.;
- premesso che in data 09.02.2001 con apposito atto amministrativo i competenti ministeri del Lavoro e dei Trasporti hanno assunto il predetto CCNL quale contratto unico di riferimento a norma L. 84/94 e 186/2000;
- premesso che l'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali, di seguito denominata ANCIP, associa a livello nazionale le ex Compagnie Portuali, comunque trasformatesi a norma L. 84/94 e 186/2000;
- premesso che con la sottoscrizione del presente articolato le parti hanno inteso sostituire la regolamentazione nazionale per i lavoratori e gli addetti delle compagnie e gruppi portuali scaduta il 31 dicembre 1990 e mai rinnovata e dare anche completa attuazione a quanto previsto all'art. 17 L. 84/94, punto 13. ;
- premesso che i rapporti di lavoro tra le imprese associate ad ANCIP ed i lavoratori da esse dipendenti sono regolati secondo quanto previsto dal CCNL unico dei porti, con ciò si intende anche integralmente novato il precedente regolamento/accordo per gli addetti delle Compagnie Lavoratori Portuali e/o Gruppi Portuali nel rispetto delle norme di armonizzazione previste nel CCNL da applicarsi localmente;
- premesso che i rapporti di lavoro tra imprese autorizzate ai sensi degli art. 16 e 18 associate all'ANCIP ed i soci o dipendenti sono regolati secondo quanto previsto dal CCNL unico dei porti.

Tra

ANCIP – Rappresentata dal Presidente Roberto Piccini

e le OO.SS.

FILT/CGIL Rappresentata da Mario Sommariva, Gianfranco Angusti, Massimo Ercolani, Fulvio Casadio, Maurizio Colombai

FIT/CISL Rappresentata da Gianni Ursotti, Elvio Tassinari

UILTRASPORTI Rappresentata da Paolo Carcassi, Giuseppe Messina, Claudio Tarlazzi, Salvatore Adelfio

si è convenuto quanto segue:

Le premesse fanno parte del presente accordo.

ART. 1

ANCIP assume il contratto unico dei porti quale CCNL di riferimento per individuare i trattamenti minimi retributivi e normativi da erogare e riconoscere ai soci lavoratori delle imprese cooperative ad essa aderenti, ad eccezione delle normative già in essere nei regolamenti interni.

ART. 2

Per quanto previsto al precedente articolo si precisa che i minimi retributivi sono riferiti ai seguenti istituti:

- minimi tabellari
- Nota a verbale:

La giornata lavorata base minima inderogabile per i soci/lavoratori delle società cooperative aderenti ad ANCIP è equivalente ad 1/26 del valore previsto per il 4° livello retributivo del CCNL di riferimento. Tale importo assorbe integralmente le presenti voci:

- GLB pari a Lire 23.100=
- Indennità di contingenza pari a Lire 39.377=
- Polivalenza pari a Lire 16.500=

Resta escluso, quindi da doversi erogare separatamente, l'EDR per un importo pari a Lire 20.000 mensili

- a. 13^a e 14^a mensilità
- b. scatti di anzianità
- c. indennità per lavoro in turni ordinari
- d. indennità per lavoro straordinario
- e. TFR
- f. Trattamento di malattia
- g. Trattamento di infortunio sul lavoro.

ART.3

Le voci che compongono la retribuzione globale di fatto per i turni di effettivo avviamento al lavoro sono:

- Minimo salariale conglobato;
- EDR, pari al Lire 20.000 da conteggiarsi mensilmente;
- Tanti 26mi del valore degli scatti di anzianità, quanti saranno i giorni di effettivo avviamento al lavoro;
- Eventuale valore del cottimo prodotto, laddove previsto e secondo le norme in vigore nelle singole compagnie o gruppi portuali.

ART. 4

Fermo restando che il valore minimo totale globale individuale da erogarsi a titolo indennità e/o maggiorazioni è quello computabile in base al CCNL di riferimento, ai sensi dello specifico addendum FISE, è data facoltà alle imprese di mantenere la socializzazione di questo istituto, ovvero di procedere all'istituzione, previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo e del contratto e le RSU ove costituite o le RSA rappresentative delle OO.SS. firmatarie del CCNL e qualora previsto dal regolamento interno, attraverso l'individuazione di un valore medio per le giornate di effettivo avviamento al lavoro, purchè sia mantenuto il valore totale globale. Tale elemento potrà essere erogato anche in cifra fissa, qualora previsto per regolamento interno, accordo aziendale o prassi consolidata.

ART. 5

Fermo restando la facoltà per le imprese di avvalersi di quanto previsto dalle leggi vigenti per le società cooperative, per i soci/lavoratori portuali il conteggio di eventuali ore in lavoro straordinario sarà computato su base bimestrale e cioè si considera lavoro straordinario solo quello eccedente il monte orario contrattuale bimestrale.

Si conviene di confermare la possibilità per le imprese di liquidare con modalità diverse da quelle previste dal CCNL di riferimento, le prestazioni eseguite in orario straordinario, purché in valori totali non inferiori ai minimi di riferimento, qualora ciò fosse previsto per regolamento interno, accordo aziendale o prassi consolidata.

ART. 6

I soci/lavoratori hanno diritto a tante giornate di ferie e permessi retribuiti quante quelle previste dal CCNL di riferimento, fatto salva eventuale diversa maturazione di miglior favore, avvenuta in base a quanto previsto nel regolamento nazionale per i lavoratori compagnie e gruppi portuali, nel qual caso il numero delle giornate di ferie e permessi retribuiti derivante sarà mantenuto quale diritto erogato "ad personam". Il valore della retribuzione di ogni singola giornata di ferie non potrà essere inferiore ad 1/26 della somma derivante dal minimo tabellare conglobato mensile, dell'EDR e degli scatti di anzianità maturati. Il valore della retribuzione delle giornate di permesso retribuito sarà conteggiato, per analogia, così come previsto per le giornate di ferie.

ART. 7

L'erogazione delle 13^a e 14^a mensilità aggiuntive avverrà nei tempi previsti dal CCNL di riferimento. Il valore di dette mensilità aggiuntive potrà essere conteggiato secondo quanto previsto per regolamento interno, accordo aziendale o prassi consolidata, purché detto conteggio non dia un risultato inferiore al minimo tabellare conglobato, oltre all'EDR ed agli scatti di anzianità maturati.

ART. 8

Qualora il singolo socio/lavoratore avesse già raggiunto il massimo di 8 scatti di anzianità, così come previsto dal regolamento nazionale per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, il relativo importo sarà mantenuto a titolo "scatti di anzianità ad personam, non riassorbibili" e non cumulabili con i nuovi scatti. Tale importo potrà essere rivalutato qualora il valore totale dei 5 scatti di anzianità massimi, previsti dall'art. 16 presente CCNL, superassero l'importo degli scatti erogati "ad personam".

ART. 9

Il trattamento normativo ed economico dei giorni di malattia e infortunio sul lavoro è quello previsto dal CCNL di riferimento. Questi istituti potranno essere conteggiati, per ogni giornata, secondo le procedure in essere per regolamento interno, accordo aziendale o prassi consolidata, purché tali meccanismi non diano un risultato inferiore, pari ad 1/26, al minimo tabellare conglobato, oltre all'EDR ed agli scatti di anzianità maturati.

ART. 10

I soci/lavoratori delle società cooperative aderenti ad ANCIP esercenti attività previste dagli artt. 16 e 18 L. 84/94 e successive modificazioni sono inquadrati secondo impianto classificatorio del CCNL di riferimento. Per i lavoratori in forza al 01/07/2000 verrà mantenuto convenzionalmente il 4° livello, quale livello minimo. I soci/lavoratori delle società cooperative aderenti ad ANCIP esercenti le attività previste all'art. 17 L. 84/94 sono inquadrati convenzionalmente al 4° livello retributivo.

A questi soci/lavoratori, quando avviati a svolgere attività previste nell'impianto classificatorio a livelli superiori, verrà corrisposta una maggiorazione della GLB, per tante giornate mese quante quelle di effettivo impiego con mansione di livello superiore, equivalente almeno al valore della scala parametrica così come indicata all'art. 4 del citato CCNL.

ART. 11

I soci/lavoratori delle società cooperative aderenti ad ANCIP percepiranno una indennità di fine rapporto così come previsto per regolamento interno, accordo aziendale o prassi consolidata, fermo restando che il minimo erogabile dovrà risultare almeno equivalente a quanto previsto all'art. 20 del CCNL di riferimento. Per quanto concerne il trattamento di "Una Tantum" per i lavoratori collocati in pensione prima del sessantesimo anno di età, si rammenta che la regolamentazione nazionale precedente non era sottoscritta dalle Compagnie Portuali che non erano soggetto contrattuale e non erano tenute a erogare tale istituto che, essendo in vigore il soppresso codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione, trovava il proprio fondamento nel previgente sistema imperniato nel Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali (F.G.I.C.L.P.). La corresponsione di detto istituto non è quindi a carico delle società derivanti dalla trasformazione delle Compagnie Portuali ma rimane ad esclusivo carico del disciolto Fondo o comunque di Ministeri competenti per i soci lavoratori già iscritti nei ruoli delle Compagnie Portuali alla data del 18.03.1995 e transitati in una delle Società derivanti dalla trasformazione a norma della legge 84/94.

ART. 12

Eventuali percorsi di armonizzazione di singoli istituti contrattuali non espressamente previsti nel presente accordo, previa congiunta verifica dell'esigenza di definizione tra l'impresa e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo e del contratto e le RSU ove costituite o le RSA rappresentative delle OO.SS. firmatarie, saranno trattati aziendalmente.

ART. 13

Fermo restando la facoltà per le imprese di avvalersi di quanto previsto dalle leggi vigenti per le società cooperative, l'orario di lavoro per i soci/lavoratori portuali è quello previsto dal CCNL di riferimento.

ART.14

Per la normativa riguardante la contrattazione di secondo livello si fa valere quanto espressamente previsto nel CCNL di riferimento.

ART. 15

A seguito della sottoscrizione del presente accordo si specifica che i rapporti tra le società cooperative aderenti ad ANCIP ed i propri soci lavoratori saranno regolati dal CCNL di riferimento, così come previsto nel presente protocollo d'intesa, e dai regolamenti interni.

ART. 16

Per l'intera vigenza contrattuale permangono, ai fini dei permessi sindacali, le condizioni normative ed economiche previste dalla previgente Regolamentazione Nazionale per i lavoratori dei porti e gli addetti delle Compagnie Lavoratori e/o Gruppi Portuali.

ART. 17

Il presente accordo dovrà essere applicato entro e non oltre il 01/01/2002. e potrà essere rivisto dalle parti successivamente al rinnovo del CCNL di riferimento, che scade il 30/06.2004.

Roma 18/09/01

FIT-CISL

UILTRASPORTI